



VERBALE N. 2 di Assemblea Straordinaria dell'associazione **"ROSA VITILLO PET THERAPY"**

Il giorno 4 Settembre ,alle ore 16.00 si è riunita presso la sede sociale sita inAriano Irpino,Via Trave 71/Cl'Assemblea straordinaria dell'associazione **"ROSA VITILLO PET THERAPY"**

Sono presenti i soci:

- Gloria Malavolti
- Marco Mainiero
- Sergio Malavolti
- Giovanna De Donato
- Antonella Rosa
- Antonella Caccese
- Giuliana Labella
- Agnese Carchia

Ordine del giorno:

- Parziale modifica denominazione sociale dell'associazione
- Modifica Statuto

Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il presidente del Consiglio Direttivo,la sig.ra Gloria Malavolti--che constata valida e regolare la convocazione della presente assemblea e incarica alla verbalizzazione il segretario dell'Associazione,sig. Marco Mainiero.

In ordine al primo o.d.g, premesso che copia del nuovo statuto è stata inviata ai soci al momento della convocazione dell'Assemblea,il Presidente rappresenta la necessità di modificare parzialmente la denominazione sociale dell'associazione e precisamente da **"ROSA VITILLO PET THERAPY "** a **"ROSA VITILLO PET THERAPY ODV"**.

Tale modifica si rende necessaria in osservanza all'applicazione dei dettami dell'art.35 comma 5 del Codice del Terzo Settore che prevede l'indicazione dell'acronimo ODV per le Organizzazioni di Volontariato.All'unanimità si approva.

In ordine al secondo punto dell'Odg,il Presidente rappresenta la necessità di modificare lo statuto dell'associazione. Tale modifica si rende necessaria in osservanza all'applicazione dei dettami del Codice

del Terzo Settore (Dlgs.117/2017) e per procedere all'iscrizione dell'Associazione al Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania e ,in seguito,all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore

Dà lettura dello statuto sociale ,allegato al presente Atto .

In particolare lo Statuto ribadisce che l'adesione all'associazione è libera e volontaria ,che il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dai soci , che le cariche sono elettive ,che è escluso ogni tipo di lucro,che le prestazioni dei soci e le cariche sociali sono gratuite ,che sono previste le percentuali di partecipazione dei soci alle Assemblee.Dopo ampia ed approfondita discussione l'Assemblea all'unanimità approva lo statuto nella versione proposta dal Presidente demandando allo stesso il potere di apportare le eventuali modifiche richieste in sede di registrazione.

Visto il parere favorevole dei soci ,con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme stabilite da statuto

L'Assemblea delibera

Di modificare la denominazione sociale dell'associazione da **“ROSA VITILLO PET THERAPY”**a **“ROSA VITILLO PET THERAPY ODV”**

- di approvare le modifiche statutarie;
- di adottare il nuovo statuto;
- di dare tempestiva comunicazione ai soci che tutte le attività dell'Associazione **“ROSA VITILLO PET THERAPY ODV”** si conformino al nuovo statuto.

Al termine della delibera ,essendo esauriti i punti all'ordine del giorno e nessun altro prendendo la parola,l'assemblea viene sciolta alle ore 20.00 previa lettura e approvazione.

Il segretario verbalizzante

Maria *Maria*

Il Presidente

Giovanni Meloni
Rosa Meloni

Giovanni De Donato
Mary Meloni
Antonella Rose
Antonella Casale
Giuliana Lelli
Senese Carlini



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI AVELLINO - IRPINO
Eseguita registrazione il 20/11/2020
Serie 3 Versamento € 862
p. Il Direttore

STATUTO "ROSA VITILLO PET THERAPY ODV"

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"ROSA VITILLO PET THERAPY ODV "** che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via Trave,71/C nel comune di Ariano Irpino (AV)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Organo di Amministrazione può stabilire l'istituzione di sezione locali dell'organizzazione designando un coordinatore che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L' Associazione opera sul territorio della provincia di Avellino, di quello regionale e limitrofo, aderendo anche a Coordinamenti nazionali, europei e internazionali.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinato dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono le attività di cui all'art.5 comma 1 del D.LGS 117/2017 e precisamente:

- **Lettera a)** Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- **Lettera e)** Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della Legge.281/'91.
- **Lettera i)** Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **Lettera l)** Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Promuovere il rispetto delle differenze culturali e tradizionale come elemento prezioso di eredità comune, purché non siano in contrasto con le finalità e i principi di questo statuto e non siano lesive dei diritti alla vita, alla non sofferenza, all'integrità, alla libertà di umani e non umani
- Aiutare e sostenere i più deboli e disagiati favorendo lo sviluppo integrale di ogni persona umana e intervenendo per migliorare le condizioni di vita attraverso la "Pet therapy" (Terapia dell'animale domestico) che utilizza i benefici derivanti dalla vicinanza tattile e visiva di animali domestici e dall'interazione con essi nonché mediante l'utilizzo di altre coterapie e dell'animazione di comunità.
- Promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione e informazione sull'effettivo valore terapeutico della Pet therapy e di altre coterapie ;
- Attivare assistenza sanitaria con i volontari specialisti e con consolidata esperienza nel campo della Pet therapy e di altre coterapie presso ospedali, centri di cura, residenze per anziani, case famiglia e domiciliare;
- Collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario attraverso l'operato dei volontari per una corretta interazione con gli animali che rappresentano un valido sostegno terapeutico nelle cure sanitarie
- Sostenere e promuovere campagne per la tutela della salute anche in collaborazione con Enti pubblici ed altre associazioni operanti in vari settori;
- Operare per la tutela e valorizzazione dell'ambiente e per la difesa degli animali e per la cultura del rispetto verso gli stessi

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutarî, l'Associazione può stipulare convenzioni con i Comuni e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed associazioni e può aderire ad Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'associazione può pertanto assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni e altre istituzioni pubbliche o private, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Lo scopo verrà perseguito attraverso un'opera di sensibilizzazione e di educazione dei cittadini e delle varie realtà politiche e sociali in collaborazione con i vari Enti pubblici interessati, associazioni e tecnici specializzati attraverso:

la formazione e la qualificazione per gli aderenti, i volontari, e privati cittadini interessati a diventare volontari attivi; incontri conferenze e dibattiti; collaborazione didattica nell'ambito scolastico di ogni ordine e grado; mostre fotografiche; raccolte di firme, petizioni; allestimento di banchetti e stands durante fiere, rassegne, concerti.

L'associazione può farsi promotrice di attività culturali in genere, ricreative di interesse sociale e di quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative e può attuare qualsiasi attività svolta in maniera complementare, ausiliaria e sussidiaria sempre finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e scopi istituzionali, in attuazione del D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Le attività di cui al precedente comma o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Organizzazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'organo di amministrazione.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

ART. 6

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a. recesso volontario comunicato in forma scritta all'organo di amministrazione;
- b. per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c. per indegnità deliberata dall'organo di amministrazione;
- d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento dell'organo di amministrazione arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno 2 mesi nel libro degli associati* il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio si perde per:

- decesso

- mancato pagamento quota sociale, la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea previa proposta dell'Organo di amministrazione;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione;
- espulsione: l'Assemblea delibera l'espulsione su istanza dell'Organo di amministrazione previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o per intervenuti gravi motivi che precludano la prosecuzione del rapporto associativo.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea :

- stabilisce il numero dei componenti dell'organo di amministrazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

07. 8

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di una sola delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati **(maggioranza inderogabile)**.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è formato da 3 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili per 3 mandati.

All'Organo di amministrazione si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dai soci.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Personale retribuito)

L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26
(Libri sociali obbligatori)

L'Organizzazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentare all'organo competente.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto.

Gloria Meloni

Mario Marino

Luigi Meloni

Giuseppe De Donato

Antonella Rose

Antonella Cercone

Luigi

Signore Cercone

